



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 4/2019

ROMA, 25/01/2019

Oggetto: Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in data 22 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/76 del 25 maggio 2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019.

Con decisione (UE) 2018/937 del Consiglio del 28 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 luglio 2018, n. L 165/I, è stata stabilita la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019 – 2024.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408.

Con la citata normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, "non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione" e cioè **entro il 25 febbraio 2019** (considerando data della votazione domenica 26 maggio 2019).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

I comuni, nell'ambito dell'istruttoria di rito, dovranno verificare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, l'assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell'elettorato attivo.

Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l'istruttoria di rito.

O M I S S I S

Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, si invitano i Comuni ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta; tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all'allegato A (tradotto in quattro lingue) e saranno corredate del modello di domanda (allegato B) che si trasmette già debitamente tradotto e distinto per i seguenti Stati che hanno fatto pervenire a questo Dicastero la relativa traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK).

Il comune provvederà ad allegare a ciascuna lettera (da inviare in tutte e quattro le lingue) il modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario, se disponibile. Per i Paesi di cui non è disponibile il modello nella lingua di cittadinanza, si allega il modello di domanda in lingua italiana e inglese (IT-EN).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Da ultimo, per facilitare l'attività di divulgazione, si trasmette anche una bozza di manifesto (allegato C) tradotto in quattro lingue, che potrà essere utilizzato dai comuni per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro Paese.

I citati documenti sono disponibili anche sul sito internet di questo Ministero all'indirizzo <https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019>; in virtù di apposita applicazione, sarà possibile, per i cittadini dell'Unione interessati, compilare *online* il modello di domanda, da stampare e firmare in originale, che dovrà essere inoltrato al comune.

IL DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato